CAMERA DEI DEPUTATI

N. 376

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOSCHI, BERSANI, BIANCHI FORTUNATO, BODRATO, BOFFARDI INES, CICCARDINI, COLOMBO VITTORINO, DALL'ARMELLINA, DONAT-CATTIN, IMPERIALE, ISGRO', GERBINO, MARCHETTI, NANNINI, RUSSO FERDINANDO, SENESE, STORCHI

Presentata il 80 agosto 1968

Istituzione del servizio nazionale per la ricreazione sociale

Onorevoli Colleghi! — Il complesso delle trasformazioni che, in un quadro di accelerata espansione economico-produttiva, ha investito la società italiana in questi anni, penetrandola in tutte le sue dimensioni ed espressioni, è stato portatore di una visibile serie di squilibri. Accanto ad un innalzamento del reddito medio e all'affermarsi di migliori condizioni di vita, è noto che i mutamenti di questi anni si sono realizzati al prezzo di notevoli sacrifici per i singoli e per i gruppi, e con una erosione di valori, tradizioni, rapporti sociali e di espressioni culturali, non giustificabili, né tanto meno inevitabili

È evidente che tutti i periodi di transizione pongono in rilievo l'insufficienza ed il superamento delle istituzioni tradizionali e rendono ancora più visibile la sfasatura tra la realtà istituzionalizzata, definita nella norma e nella prassi e le esigenze nuove apportate dal mutamento. Ciò che ha contraddistinto la situazione del Paese è che, in questo lungo e difficile momento di transizione, è venuta emergendo sempre più palesemente la scarsa potenzialità degli strumenti pubblici ad ogni livello.

La politica per il tempo libero dei cittadini e dei lavoratori in particolare entra a pieno titolo nel quadro precedente e va prospettata soprattutto, in un immediato futuro, nel più ampio raccordo di intese sulla politica del tempo libero realizzata nei vari Paesi della Comunità; di conseguenza non può essere vincolata da una dimensione nazionale.

Lo Stato democratico ha rivelato finora una carenza di interventi, di indirizzi, di strumenti culturali spiegabile con una non sufficiente considerazione del problema, che riteniamo invece fondamentale per la formazione culturale della comunità nazionale. Si tratta di superare una accettazione dei programmi e metodi che appartenevano al periodo fascista e far sì che l'intervento pubblico nel settore recuperi il tempo perduto, in quanto a strumenti e metodi, e finalmente esprima un indirizzo che rifiuti ogni e qualsiasi forma di paternalismo.

Il mancato impegno responsabile dello Stato democratico in questo campo – che non può essere configurato solo nelle pur apprezzabili ma parziali iniziative del Ministero del turismo e dello spettacolo – è estremamente grave e pericoloso, almeno per due ordini di ragioni:

a) da un lato perché fa permanere, in una situazione statica e fuori del tempo, gli obiettivi, i contenuti, i metodi, la strumentazione delle attività di tempo libero.

Le espressioni più vive e più moderne della cultura popolare, che non trovano una forma di espressione degna della loro origine, la mancata modernizzazione del concetto e della idea del tempo libero, rimasti per troppo tempo ancorati a quelli espressi da una società statico-corporativa, la ricca tradizione del Paese ancora oggi pressoché catalogata in una specie di museo del folklore, al di fuori della realtà e senza un rapporto vivificante con i tempi e con le situazioni sociali odierne, le tecniche di animazione e gli strumenti didattici per il tempo libero ignorati e non adeguatamente immessi nelle attività concrete, tutto convalida un giudizio di immobilismo quanto mai pericoloso e diseducante:

b) dall'altro perché si continuano ad usare strumenti di intervento non sufficientemente democratici e quindi di rispetto alle esigenze di base e della personalità umana.

È il caso, in concreto, dell'ENAL voluto e costituito per influenzare e dirigere il tempo libero dei lavoratori e che, a distanza di tempo, non ha saputo aderire con strutture e forme, alle nuove realtà del Paese. Esso, sovrapponendo il vincolo associativo dei singoli all'unico servizio pubblico di fatto esistente per tutti i cittadini, e legando saldamente l'uno all'altro fino a far dipendere l'uso di un servizio pubblico con l'iscrizione all'associazione che lo forniva in regime di monopolio, non ha facilitato una logica evoluzione caratterizzata dal massimo di libertà, di democrazia, di partecipazione e gestione diretta.

Il pluralismo delle forme associative, la moltiplicazione delle espressioni di adesione e di unione, entrambi fenomeni tipici dell'associazionismo del tempo libero, impegnano oggi a muoversi con chiarezza e gradualità, sorrette da una precisa volontà politica, verso la realizzazione di servizi pubblici a disposizione delle associazioni, che devono rappresentare il punto di forza del sistema, e in cui occorre facilitare la confluenza, in libertà ed autonomia, di tutti i lavoratori e dei loro familiari, posti contemporaneamente sull'identico piano per quanto riguarda l'uso delle prestazioni fornite dal servizio pubblico.

Dalla considerazione dell'attuale situazione prendono l'avvio le richieste che in termini di politica per il tempo libero, sono avanzate con questa proposta di legge.

Richieste espresse da varie libere associazioni democratiche che si occupano del settore e che oggi premono per un adeguamento sollecito delle strutture. al fine di evitare

quelle tendenze involutive che possono pregiudicare l'incidenza educativa dei risultati. Ogni soluzione tendente al rinvio, non si intona con una visione rinnovata della politica per il tempo libero, in un Paese che si propone obiettivi di spiccato impegno sociale.

Le prospettive per l'organismo ufficiale, qual'è l'ENAL, non sono pertanto aderenti alla realtà; si tratta di indicazioni che puntano ad una trasformazione interna dell'organo monopolistico statale di attività del tempo libero, con i soli obiettivi di far acquistare un maggior grado di efficienza alle attività di servizio e di aprire alcuni accessi, peraltro limitati e di dubbia potenzialità, alle forze rappresentative delle libere associazioni di tempo libero dei giovani, dei lavoratori, delle famiglie.

Di fronte a tale situazione, richiamandoci ai numerosi contributi espressi da ogni parte politica in ordine a questi temi e in particolare con alcune proposte di legge già presentate nelle passate legislature, si indicano qui di seguito i principi ispiratori ai quali legare la realizzazione di una moderna e partecipata politica del tempo libero:

- a) rifiuto come si verifica nei Paesi più evoluti sul piano dell'efficienza democratica, che hanno affrontato seriamente il problema della politica del tempo libero di ogni intervento statale che non si configuri in termini di « servizio, sostegno e stimolo » delle iniziative liberamente programmate dalle singole organizzazioni, che sono diretta espressione delle componenti del mondo del lavoro, della famiglia e della cultura popolare;
- b) migliore utilizzazione e unificazione della spesa pubblica per il tempo libero ed incremento della stessa;
- c) valorizzazione del libero associazionismo nel settore, attraverso l'istituzione di un « Servizio nazionale per la ricreazione sociale » al cui interno sia previsto un Consiglio nazionale, rappresentativo delle organizzazioni del tempo libero, da associare, in qualche modo, alla fase decisionale dell'intervento pubblico.

Illustrando la unita proposta di legge, segnaliamo in modo particolare gli articoli 1, 2 e 3, che definiscono i fini istituzionali, i compiti, le caratteristiche di questo nuovo organismo rappresentativo di tutte le forze espresse da libere e democratiche associazioni che svolgono attività di ricreazione sociale in

favore di tutti i gruppi sociali. Con gli articoli 4 e 5 si precisano gli organi del Servizio e le funzioni del Presidente, mentre con l'articolo 6 si illustrano e si definiscono i compiti della Giunta esecutiva.

La composizione del Consiglio nazionale, nonché i suoi compiti, sono fissati negli articoli 7, 8 e 9, mentre con l'articolo 10 si definisce il ruolo da assegnare alla « relazione sullo stato della politica della ricreazione sociale » individuata come strumento primario per la promozione di attività ed opere volte a sviluppare e potenziare, mediante gli organismi aderenti, il servizio.

Con l'articolo 11 si è inteso dare al servizio una dimensione regionale, con la costituzione di una Consulta, e ciò in previsione della istituzione dell'Ente Regione, previsto con la legge 1967.

Agli articoli 12 e 13 sono previsti alcuni organi esecutivi, quali il Segretario generale e gli organi di controllo, quale il Collegio dei sindaci, mentre l'articolo 14 è dedicato alla individuazione del patrimonio e dei mezzi necessari per l'attività del servizio.

Nelle norme transitorie (articoli 16, 17, 18 e 19) è prevista la prima composizione del Consiglio nazionale in base a quanto previsto all'articolo 7; nonché la soppressione dell'ENAL e la nuova situazione dei Circoli e dei CRAL ad esso aderenti, e le norme di passaggio e di inquadramento del personale dello stesso Ente.

Riteniamo pertanto di aver sufficientemente chiarito e illustrato, onorevoli colleghi, il significato e la portata della presente proposta di legge che s'inquadra in una visione moderna dei servizi che lo Stato democratico, così come avviene in altri Paesi, deve predisporre per la Comunità nazionale e per un adeguato rinnovo delle strutture, al fine di evitare – come abbiamo già detto – tendenze involutive che possano pregiudicare l'incidenza educativo-sociale-culturale che la ricreazione sociale e la sana utilizzazione del tempo libero possono operare per la crescita individuale e di gruppo della nostra comunità.

Sarà quindi opportuno tenere in debito conto – sin d'ora – la necessità di un raccordo permanente con le future, auspicabili strutture istituzionali – preposte a « favorire la compartecipazione giovanile alla soluzione dei problemi della gioventù », giusta l'affermazione del decreto del Presidente del Consiglio, 6 marzo 1968 (Gazzetta Ufficiale n. 72), costitutivo del Comitato consultivo per lo studio dei problemi relativi alla gioventù.

In tal senso, sarà possibile concretare, in modo organico, una autentica possibilità di pubblico servizio, alla Comunità tutta, adeguata alle esigenze e alle istanze presenti ed espresse dalle libere associazioni.

Nel riconfermare l'esigenza di una sollecita approvazione chiediamo a tutti gli onorevoli colleghi il loro personale apporto per la definizione legislativa di questa proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito il Servizio nazionale per la ricreazione sociale, Ente di diritto pubblico, con il compito di stimolare e favorire attività, iniziative ed opere rivolte, negli specifici settori del turismo sociale, dello sport non agonistico e professionistico, dell'arte e cultura popolare, alla utilizzazione del tempo libero e alla elevazione culturale, morale e sociale della Comunità nazionale.

ART. 2.

Il Servizio nazionale per la ricreazione sociale è un organismo rappresentativo di tutte le forze espresse da libere e democratiche associazioni, enti o sodalizi che svolgono, senza fine di lucro, attività in favore di tutti i grup-

pi sociali, e che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, siano operanti da almeno tre anni su scala nazionale.

ART. 3.

Il raggiungimento dei suoi scopi e fini istituzionali, il Servizio nazionale per la ricreazione sociale, lo persegue mediante:

- a) l'assunzione del compito di agevolare anche attraverso attività di studio e di formazione tecnologica, l'opera delle associazioni, degli enti o sodalizi le cui finalità rientrino negli scopi istituzionali del Servizio di cui all'articolo 1;
- b) il divenire organo di consulenza permanente nei confronti dell'Amministrazione pubblica su tutti i provvedimenti aventi attinenza con i problemi del tempo libero e della cultura popolare;
- c) l'elaborazione annuale di una relazione sullo stato della politica della ricreazione sociale e di una programmazione di opere e iniziative da assumere nel settore, mediante le associazioni e gli enti rappresentati.

ART. 4.

Gli organi nazionali del Servizio sono:

- a) il Presidente;
- b) la Giunta esecutiva;
- c) il Consiglio nazionale;
- d) la Consulta regionale;
- e) il Collegio sindacale.

ART. 5.

Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su una terna di nomi proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere confermato soltanto per un secondo triennio. Ha la legale rappresentanza del Servizio.

Egli convoca e presiede la Giunta esecutiva e il Consiglio nazionale.

ART. 6.

All'attuazione dei compiti affidatigli dal Consiglio nazionale sovraintende la Giunta esecutiva. Essa è composta di nove membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Dura in carica tre anni. La Giunta elegge nel suo seno uno o due Vice presidenti. La Giunta ha inoltre compiti di direzione amministrativa.

ART. 7.

Il Consiglio nazionale è composto da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni, Enti o sodalizi ammessi in base a decisione del Consiglio stesso e che abbiano i requisiti di cui all'articolo 2; e da un rappresentante, con solo diritto di parola, designato:

- a) dai Ministeri della pubblica istruzione, dell'interno, del lavoro, del turismo e spettacolo, dei trasporti, della sanità, degli esteri, del bilancio e programmazione, delle finanze, dei lavori pubblici e della Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree depresse;
- b) dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Servizio nazionale della gioventù, dalla Radio televisione italiana.
- È in facoltà del Consiglio cooptare come membri, con solo diritto di parola, cinque persone esperte del settore o rappresentative di organismi pubblici o privati che svolgono attività anche nel campo della ricreazione sociale.

Per la prima nomina del Consiglio si procede in base alle norme contenute nell'articolo 16 della presente legge.

ART. 8.

I membri del Consiglio nazionale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione delle organizzazioni ammesse.

I rappresentanti delle amministrazioni pubbliche sono designati dal Ministero interessato e dagli organi superiori degli altri organismi.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

In caso di decesso, dimissioni, o decadenza di un membro del Consiglio, la nomina del successore si effettua in base alle norme dell'articolo 7 e del comma precedente del presente articolo, ed avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasta in carica la persona sostituita.

ART. 9.

Il Consiglio nazionale predispone ed approva i programmi di attività dell'Ente, formula proposte e raccomandazioni e dibatte problemi; a tali fini può costituire gruppi di studio e proporre inchieste e rapporti.

Designa i membri della Giunta esecutiva da proporre al Presidente del Consiglio dei

ministri per la nomina, ammette o fa decadere le associazioni, gli enti o i sodalizi che svolgono attività di ricreazione sociale.

Il Consiglio deve essere convocato ordinariamente almeno in tre sessioni annuali e, in via straordinaria, su motivata deliberazione della Giunta esecutiva o su richiesta di almeno i due terzi dei suoi componenti.

ART. 10.

La relazione sullo stato della politica della ricreazione sociale, di cui all'articolo 3, deve contenere indicazioni sufficienti ad individuare l'indirizzo generale, il coordinamento, la programmazione, sulla base delle linee indicate nel piano di sviluppo economico, e la promozione di attività ed opere atte a sviluppare e potenziare, mediante gli organismi aderenti, il servizio della ricreazione sociale.

Essa è elaborata a cura del Consiglio nazionale, approvata da esso e deve essere inviata annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 luglio.

ART. 11.

Il Servizio nazionale per la ricreazione sociale su base regionale costituisce le consulte regionali, composte dai rappresentanti regionali designati dalle associazioni, enti o sodalizi che fanno parte del Consiglio nazionale, e dai rappresentanti dei pubblici poteri regionali.

Tale consulta opera in stretto rapporto con l'Ente regione e promuove e coordina attività ed opere di cui all'articolo 1 nell'ambito delle competenze amministrative della regione stessa.

La Consulta regionale è presieduta da un Presidente nominato dal Consiglio nazionale su proposta della Giunta esecutiva del Servizio e della Presidenza della Regione.

La Consulta regionale dura in carica tre anni e deve essere convocata ordinariamente almeno in due sessioni annuali e, in via straordinaria, su motivata richiesta del presidente regionale o su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

ART. 12.

Alle funzioni di Segretario della Giunta esecutiva e del Consiglio nazionale, alla gestione delle attività dell'Ente e all'assolvimento dei compiti di ricerca, di studio e di assistenza tecnica è preposto un Segretario gene-

rale posto alle dipendenze della Giunta esecutiva.

Il Segretario generale è nominato su designazione della Giunta esecutiva, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Egli dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

ART. 13.

La revisione della gestione diretta dell'Ente è affidata a un collegio di cinque sindaci nominati per un triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tre dei quali designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dalla Corte dei Conti e dal Ministero del tesoro.

ART. 14.

- Il Servizio per la ricreazione sociale consegue i suoi scopi mediante:
- a) un contributo annuo dello Stato determinato annualmente con la legge del bilancio;
- b) l'utile derivante dal Concorso pronostici Enalotto e dal Fondo lotto e lotterie, la cui gestione sarà affidata ad un Consorzio tra le associazioni, enti o sodalizi di cui all'articolo 2:
- c) le rendite del proprio patrimonio e i proventi di lasciti e donazioni o sovvenzioni a suo favore;
- d) proventi, da concessioni o attività delegate dallo Stato;
- e) il contributo delle regioni e degli Enti locali.

ART. 15.

Ogni disposizione incompatibile con la presente legge è abrogata.

NORME TRANSITORIE

ART. 16.

Per la prima costituzione del Servizio nazionale per la ricreazione sociale il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato a chiamare a far parte del Consiglio stesso i rappresentanti designati dalle Associazioni, enti o sodalizi giudicati rappresentativi della realtà del Paese sulla base di un rapporto redatto da un Comitato di sette esperti da esso stesso nominato.

- Il Comitato di esperti nel redigere il rapporto dovrà attenersi ai seguenti criteri:
- a) le associazioni, gli enti o sodalizi che perseguono statutariamente finalità e scopi di cui alla presente legge, dovranno essere presenti con proprie organizzazioni in almeno dieci regioni o cinquanta province;
- b) le associazioni, gli enti, o sodalizi dovranno aver svolto attività a carattere nazionale nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge;
- c) i rapporti interni delle associazioni enti o sodalizi, dovranno essere regolati sulla base della elettività delle cariche, della volontarietà della adesione dei soci e dei circoli, dell'assenza di scopi di lucro.

La prima riunione del Consiglio nazionale è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

ART. 17.

L'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL) è soppresso. Le esenzioni, le agevolazioni ed ogni altra facilitazione prevista da leggi o accordi a favore dell'Opera nazionale dopolavoro e quindi dell'ENAL, sono riconfermate a favore del Servizio nazionale della ricreazione sociale e delle associazioni, enti o sodalizi a carattere nazionale che ne fanno parte.

ART. 18.

I Circoli e Cral ENAL, all'atto della pubblicazione della presente legge, possono darsi un loro assetto organizzativo autonomo in una apposita Federazione nazionale o con atto deliberato dalle rispettive assemblee o organi statutari, decidere di affiliarsi ad una delle Associazioni di cui all'articolo 2 della presente legge.

ART. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, saranno emanate le norme necessarie per l'inquadramento del personale di ruolo, escluso quello comandato, attualmente in servizio presso l'ENAL, negli organici del Servizio nazionale per la ricreazione sociale o in altre amministrazioni pubbliche.

ART. 20.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere emanate le norme di attuazione, ed entro sei mesi dovrà essere approvato lo Statuto dell'Ente.